



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 23/12/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 2087

L.R. 5/1997 e L. 549/1995 art. 3, comma 27. Utilizzo risorse "ecotassa" per la realizzazione di interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

L'Assessore all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Smaltimento Rifiuti, confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, riferisce:

L'articolo 17 del D.L.gs. 22 /97 ed il D.M. 471/99 dettano norme in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, individuando una specifica competenza pubblica, Comuni e Regioni, ove sia accertato un inquinamento in atto ed il responsabile di tale inquinamento non provveda, ovvero non sia individuabile.

L'art. 3, comma 27 della L.549/95 destina il 20% dell'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica, al netto della quota spettante alle Province, fra l'altro, alla realizzazione di interventi di bonifica.

A tale scopo la Regione Puglia ha istituito un capitolo sul Bilancio Regionale con propria legge n. 5/97.

Con propria Legge n.13/96 la Regione Puglia ha inteso, altresì, disciplinare l'utilizzo di tali risorse prevedendo che i criteri per la destinazione e l'utilizzo, fossero proposti da una apposita Commissione ed approvati dalla Giunta Regionale composta da rappresentanti delle cinque Province e da due esperti del comitato tecnico scientifico preposto alla revisione del Piano di gestione dei rifiuti. Tale Commissione non risulta ad oggi costituita, in quanto le competenze relative all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono attribuite attualmente al Commissario delegato, giusta O.P.C.M. 3271/03 ed, inoltre, nonostante le numerose note di sollecito inviate alle Amministrazioni Provinciali per la designazione dei propri rappresentanti quali componenti in seno alla Commissione medesima, le stesse sono rimaste, ad oggi, disattese.

In considerazione della generale diffusione di degrado sul territorio pugliese, determinata anche dalla presenza di discariche comunali non controllate esercitate in forza di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 915/82 ovvero ex art. 13 D.Lgs. 22/97, si ritiene utile ed opportuno utilizzare quota parte di tali risorse, vincolate ad interventi in campo ambientale, per finanziare interventi comunali di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M.471/99.

Tali azioni si pongono come assolutamente necessarie e conseguenti a preliminari attività di caratterizzazione già eseguite.

In particolare, l'iniziativa che si propone tende a finanziare progetti di bonifica di aree interessate da discariche non controllate, di proprietà comunale, ovvero da acquisire alla proprietà pubblica.

Al fine di ottimizzare il finanziamento contributivo regionale si propone di finanziare anche interventi di bonifica la cui realizzazione può essere eseguita per lotti, assicurando, comunque le condizioni minime a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, secondo i seguenti criteri:

- a) Superficie interessata, espressa in mq.;
- b) Quantità di rifiuti presenti espressi in t.;
- c) Tipologia dei rifiuti prevalente;

d) Contribuzione comunale.

La spesa riferita all'acquisizione delle aree sarà riconosciuta nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'intervento.

Le istanze che perverranno dovranno obbligatoriamente essere riferite ad aree ove sia stata eseguita la caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, pena l'esclusione dal finanziamento.

Ciascun comune potrà accedere ai finanziamenti, nella misura massima di E. 900.000,00, attraverso la presentazione del Progetto definitivo, redatto in conformità agli esiti della caratterizzazione già eseguita ed approvato ai sensi dell'art. 10, comma 3) D.M. 471/99 contenente le indicazioni riferite alle limitazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici per il sito interessato, da trasmettere all'Assessorato Ambiente della Regione Puglia - Ufficio Gestione Rifiuti.

Sulla base delle istanze pervenute, ritenute ammissibili, sarà redatta una unica graduatoria predisposta secondo i criteri sopra richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, pari a E. 5.200.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Capitolo 0611087 del Bilancio 2003.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lettere d) ed f) della L.R. n.7/1997.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore All'Ambiente;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente dell'Ufficio Smaltimento Rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, il programma proposto dall'Assessore all'Ambiente, riferito di interventi di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99;

Di destinare la quota parte delle risorse, pari a E. 5.200.000,00, provenienti dal tributo per il deposito definitivo in discarica dei rifiuti ai sensi dell'art. 3, comma 27, L. 549/95 per finanziare gli interventi comunali di bonifica di siti inquinati ai sensi del D.M. 471/99, anche per lotti, assicurando, comunque le condizioni minime a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

Di approvare i seguenti criteri di selezione delle istanze comunali:

a) Superficie interessata dal degrado espressa in mq.;

- b) Volume dei rifiuti presenti espresso in mc.;
- c) Tipologia di rifiuti prevalente;
- d) Contribuzione comunale.

Le istanze dovranno obbligatoriamente essere riferite ad aree ove sia stata eseguita la caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, pena l'esclusione dal finanziamento contributivo regionale;

Le istanze dovranno contenere il progetto definitivo di bonifica, approvato ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.M. 471/99 corredato delle indicazioni riferite alle limitazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici per il sito interessato e redatto sulla base degli esiti della caratterizzazione eseguita ai sensi dello stesso decreto ministeriale;

Per ogni istanza ammissibile, inserita in un'unica graduatoria, sarà assicurato il finanziamento contributivo regionale, nella misura massima di E. 900.000,00, comprensivo degli eventuali oneri di esproprio nella misura massima del 10% del costo dell'intervento, fino all'esaurimento delle risorse, pari a E. 5.200.000,00;

E' fatto obbligo al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Ambiente di adottare il provvedimento di impegno della spesa, autorizzata con il presente provvedimento, entro l'esercizio finanziario corrente;

Di fissare il termine per la presentazione delle istanze comunali di bonifica entro, e non oltre, il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di dare mandato all'Ufficio B.U.R.P. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino della Regione Puglia, quale avviso rivolto ai Comuni per la presentazione delle istanze finalizzate all'acquisizione del finanziamento regionale per la realizzazione di interventi di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.M. 471/99;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Giovanni Copertino
